#### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SECONDA SEZIONE CIVILE

Sent. N. Salahara

Dep. il

N. R.G. 4446 104

Cron. n. 1999

Rep. n. 1845 14

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Francesco PEDOJA

PRESIDENTE

Dr. Franca

BIGI

**GIUDICE** 

Dr. Ofelia Fratamico

GIUDICE REL.

nella causa promossa

DA

rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Paolo Polato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Strada Comunale Corti n. 56,

ATTRICE

#### CONTRO

# TRILLCASSA S.P.A. CASSA SDI RISPARMIO REGIONALE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fiorella Malinconico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via G. Pozzobon n. 3

CONVENUTA

#### E NEI CONFRONTI DI

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Gianni Solinas

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15

Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.06.2008 sulle seguenti conclusioni:

# <u>ATTRICE:</u>

nel merito

# a) in principalità

- A. accertarsi e dichiararsi la mullità e/o anmullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina
- i. codice ISIN DE0001974608 per nominali EUR 9.669.38 apparente acquisto del 1/06/1999
- ii. codice ISIN XS0086333472 per nominali EUR 5.000.00 apparente acquisto del 23/04/1998
- iii codice ISIN X80086333472 Rep Arg 8,125 EUR 25.000.00. apparente acquisto del 23/04/1998
- iv. codice ISIN XS0088590863 Rep. Arg FRN 2005 ITL 90.000.000 apparente acquisto del 1/12/1998
- (meglio descritti in atti) attesa la grave violazione dell'art. 17 e ss. del d.lgs. 415/96 art. 21 ess d.lgs. 58/98 legge 1/1991 e dei regolamenti Consob ad essi collegati, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;

B. accertato e dichiarato quanto al punto precedente condannarsi parte convenuta alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad Euro 86.150.51 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a favore dell'attrice per le motivazioni di fatto è di diritto esposte in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

#### b) in subordine

A. Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui agli art. 17 e ss. del d.lgs. 415 96 art. 21 ess d.lgs. 58/98 legge 1/1991 e dei regolamenti Consob ad essi collegati, condannarsi parte convenuta per tutte le motivazioni indicate in narrativa alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 86.150,51 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre intyeressi dal dovuto al saldo.

## c) in via ulteriormente gradata

A. nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina

- codice ISIN DE0001974608 per nominali EUR 9.669,38 apparente acquisto del 1/06/1999;

- codice ISIN XS0086333472 per nominali EUR 5.000.00 apparente acquisto del 23/04/1998
- codice ISIN X80086333472 Rep Arg 8,125 EUR 25.000.00. apparente acquisto del 23/04/1998
- codice ISIN XS0088590863 Rep. Arg FRN 2005 ITI, 90.000.000 apparente acquisto del 1/12/1998

(meglio descritti in atti) ai sensi e per gli effetti degli artt 1453 e ss. c.c. atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale della hanca convenuta consistente nella reiterata violazione degli artt. 17 e ss. del d.lgs. 415/96 art. 21 ess d.lgs. 58/98 legge 1/1991 e dei regolamenti Consob ad essi collegati, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:

B accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi la banca convenuta alla ripetizione a favore degli odierni attori delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanzianie olire ad interessi dal dovuto al saldo nonche al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla signora Miotto in conseguenza del grave inadempimento contrattuale perpetrato dalla medesima convenuta nella misura che emergerà in corso di causa o che si riterrà di giustizia

d) in ogni caso

A.Spese ed onorari di lite integralmente rifusi

In via istruttoria

Come da istanza di fissazione di udienza

#### CONVENUTA:

dichiararsi in forza e per effetto della intervenuta scissione parziale della Friulcassa s.p.a. mediante assegnazione di ramo d'azienda alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. la carenza di legittimazione passiva in capo alla medesima Friulcassa s.p.a., provvedendo anche con sentenza parziale alla sua estromissione dal presente giudizio.

Condannarsi conseguentemente parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Friulcassa s.p.a. Cassa di Rispermio Regionale

#### TERZA CHIAMATA

#### <u>In via preliminare:</u>

- a) ci si associa anche per i fatti esposti in narrativa alle domande avanzate da Friulcassa s.p.a. in ordine alla pronuncia della dichiarazione di corenza di legittimazione passiva in capo a Frilcassa s.p.a. Cassa di Risparmio Regionale provvedendo anche tramite sentenza parziale alla dichiarazione della carenza di legittimazione passiva o comunque all'estromissione dal presente gudizio;
- b) dichiarare prescritte le domande attoree di annullamento degli ordini di acquisto nonchè prescritte le domande di risarcimento danni ad esse collegate:

#### nel merito:

c) voglia l'intestato Tribunale respingere in via principale tutte le domande di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto;



d) voglia l'intestato Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di millità degli ordini di acquisto indicati dalla comunque di millità delle singole operazioni, disporre la restituzione a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. (o in subordine di Friulcassa laddove non venga disposta l'estronissione)

- di nominali euro 25.000,00 di obbligazioni argentina 8,125% 2008 codice ISIN XS0086333472:
- di nominali euro lire 90.000.000 di obbligazioni argentina 98/2005 codice ISIN XS0088590863:
- di nominali euro  $17.0\overline{00},00$  di obbligazioni argentina 11% 2008 codice ISIN DE0001974608;
- di nominali euro 5.000,00 di obbligazioni argentina 98/2005 codice ISIN XS0086333472
- dell'ammontare delle cédole prodotte dai titoli ed incassate dall'attrice per un complessivo importo di €17.326.43 oltre interessi dai singoli incassi al saldo, portando tale somma eventualmente in compensazione di quanto la banca potrebbe essere tenuta a restituire all'attrice;
- e) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree di annullabilità e/o risarcimento accertare il reale danno subito dagli attori dando ingresso eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna, sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia il valore residuo degli strumenti finanziari acquistati nel corso del rapporto con la banca dall'attrice nonchè l'effettivo

lucro conseguito dai medesimi nel corso del rapporto stesso con necessario confronto tra tale risultato e quello che i clienti avrebbero ricavato lasciando la disponibilità nel conto corrente e comunque tenendo presente il valore dei titoli e delle cedole ed in ogni caso limitare il risarcimento ai sensi del comma I dell'ari. 1227 c.c.

## <u>In via istruttoria</u>

come da memoria di replica ex art. 7 d.lgs. n. 5/03

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio Friulcassa s.p.a. assumendo: 1) che sia lei che la madre si erano affidate ai funzionari della convenuta per investire i loro risparmi "con l'esplicita unica finalità di conseguire una rendita"; 2) che la banca, invece di attenersi alle istruzioni ricevute, le aveva indotte ad investire in titoli di paesi emergenti ed, in particolare, in titoli argentini per un totale di € 86.150,51 (acquisti del 23/04/98; 1/12/98; 1/06/1999; 23/04/1998); 3) che la banca non aveva evidenziato a lei ed alla madre i rischi connessi all'investimento in bond ed aveva provveduto a consegnare loro il documento dei rischi generali solo nel 2000. Alla luce di tali circostanze l'attrice assumeva l'illegittimità dei suddetti acquisti di bond sotto molteplici profili: a) violazione da parte della

banca dell'art. 23 TUF, per assenza di forma scritta dell'ordine di acquisto; b) violazione da parte della convenuta dei doveri informativi sulla tipologia e sul rischio dei titoli; c) omessa consegna in data antecedente o concomitante all'acquisto dei titoli del documento sui rischi generali; d) mancato avvertimento da parte della banca della inadeguatezza dell'operazione.

L'attrice chiedeva, dunque, al Tribunale di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza degli ordini di acquisto di titoli argentini e di condannare la convenuta alla restituzione delle somme impiegate per detti acquisti, pari complessivamente ad € 86.150,51, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in via subordinata chiedeva al Tribunale 1) di accertare che gli acquisti erano comunque avvenuti in violazione della normativa ex art. 17 e segg. d.lgs. n. 415/96, art. 21 d.lgs. n. 58/98, della l.n. 1/91 e dei regolamenti Consob a tali atti collegati e di condannare la convenuta al risarcimento del danno; 2) di dichiarare la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto delle obbligazioni argentine e di condannare la banca al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio Friulcassa s.p.a. eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per aver trasferito, nell'ambito di una scissione parziale, il ramo d'azienda comprensivo anche del rapporto in questione alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.

Dichiarava, quindi, di voler chiamare in causa tale istituto per essere estromessa dal giudizio.

Si costituiva la terza chiamata Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. che aderiva alle argomentazioni della convenuta e si dichiarava legittimata passiva a contraddire alle domande proposte dall'attrice.

Contestava, poi, la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, assumendo l'irrilevanza dell'assenza in atti degli ordini scritti di acquisto dei bond, vista l'ammissione da parte di

di averli comunque impartiti (anche se con una volonta vizia-

ta).

Confutava, poi, le tesi attoree relative 1) alla necessità della forma scritta per ogni ordine di acquisto, a pena di nullità; 2) alla sollecitazione all'acquisto di bond argentini da parte dei funzionari della banca; 3) all'assenza di propensione al rischio delle clienti; 4) alle pretese violazioni informative; 5) alla sanzionabilità con la nullità di eventuali violazioni delle norme del TUF e del Reg. Consob; 6) alla possibilità per l'attrice di far valere l'asserita nullità degli ordini dopo aver ricevuto, senza muovere alcuna contestazione, gli estratti conto e le cedole dei bond acquistati; 5) alla annullabilità dell'ordine di acquisto (anche per la prescrizione della relativa azione); 6) alla possibilità di configurare un danno risarcibile (la cui azione avrebbe dovuto essere dichiarata comunque prescritta).

In base a tutte queste difese la terza chiamata chiedeva quindi al Tribunale di rigettare tutte le domande attoree.

In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, la banca terza chiamata chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore la restituzione dei titoli argentini e delle somme incassate dall'attrice in forza delle cedole maturate (per complessivi € 17.326,43). Per il caso di accoglimento delle domande di annullamento e/o risarcimento chiedeva, invece, di accertare il reale danno subito dall'attrice eventualmente tramite CTU.

A seguito dello scambio di memorie di replica ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/03, parte attrice avanzava istanza di fissazione di udienza di discussione.

All'udienza del 18/06/2008 a seguito della discussione delle parti, il Tribunale si riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Friulcassa s.p.a. che, costituendosi in giudizio, ha eccepito di aver trasferito, a seguito di scissione parziale e cessione di ramo di azienda, le succursali e i punti operativi dislocati nella provincia di Treviso (ed i rapporti ad essi relativi) alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.

Quest'ultima, chiamata in causa da Friulcassa, ha riconosciuto la propria legittimazione passiva quale titolare del rapporto in contestazione e

l'attrice, a seguito della sua costituzione, non si è opposta all'estromissione dal giudizio di Friulcassa s.p.a.

La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto dei bond argentini e la conseguente condanna della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo alla restituzione delle somme investite, deve essere accolta.

Per le operazioni di cui è causa, effettuate rispettivamente in data 23/04/98 (due acquisti di bond argentini) 1/12/98 e 1/06/99, mancano in atti gli gli ordini scritti di acquisto dei titoli.

La nullità dei quattro contratti per inosservanza della forma prescritta deriva dall'espressa previsione dell'art. 23 comma 1 d.lgs n. 58/98 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 415/96, nonchè dall'art. 1 del contratto relativo alla negoziazione e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari (di cui ai docc. n. 5 e 7 del fascicolo della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) che contiene una convenzione di forma che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., si presume voluta dalle parti per la validità dei contratti.

Non condivisibili risultano, in verità, le argomentazioni della Cassa di Risparnio di Padova e Rovigo circa la pretesa "irrilevanza" della mancata allegazione degli ordini scritti in base alla ammissione da parte della medesima attrice del conferimento degli ordini di acquisto dei titoli.

L'osservanza della prescrizione di forma scritta ad substantiam può, infatti, essere provata solo attraverso la produzione in giudizio del relativo documento e non risulta surrogabile da nessuna "ammissione" del-

la controparte, neppure ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis d.lgs. n. 5/03.

Non in grado di incidere sulla predetta nullità (e in verità "fuori tema") sono anche le asserzioni della Cassa di Risparmio circa la possibilità di ricevere gli ordini di acquisto dei titoli per via telefonica e circa Tobbligo di conservazione biennale delle registrazioni delle autorizzazioni telefoniche (previsto dall'art. 69 comma 1 lett. b Reg. Consob) in quanto la citata disposizione non esonera l'intermediario dall'onere della prova nel processo che può essere promosso ben oltre il limite di tempo stabilito ad altri fini.

Nel caso in esame, poi, a rendere ancor più evidente l'irrilevanza del richiamo alla predetta disposizione emerge il fatto che la banca non abbia nemmeno indicato in quale forma, alternativa a quella scritta, gli ordini di acquisto dei bond sarebbero stati impartiti.

Da qui, come detto, la nullità degli ordini di acquisto per difetto della forma prescritta ad substantiam e la conseguente condanna della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. alla restituzione delle somme addebitate, pari ad € 86.150,51, oltre agli interessi legali dalle date di addebito al saldo, poichè non si può ritenere la buona fede dell'istituto di credito che abbia violato specifici obblighi normativi.

Da tali importi si devono detrarre quelli incassati dall'attrice a titolo di cedole relative agli investimenti di cui è dichiarata la nullità, pari ad € 17.326,43.

Sono quindi dovuti all'attrice a titolo di capitale € 58.824,08.

Deve essere, inoltre, disposta, vista la dichiarazione di nullità degli ordini e la relativa richiesta avanzata in via subordinata dalla Cassa di Riparmio, la restituzione dei titoli.

Sulle somme dovute all'attrice non deve essere, infine, riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo il debito di valuta e non di valore.

Le spese tra l'attrice e la terza chiamata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, vista la nota spese depositata.

Alla luce della complessità dei mutamenti societari della convenuta e della non opposizione dell'attrice alla sua estromissione dal processo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra e Friulcassa s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando,

ogni diversa eccezione ed istanza disattesa

- 1. dichiara la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina di cui è causa, datate 23/04/98 (due acquisti di bond argentini), 1/12/98 e 1/06/99;
- 2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Friulcassa s.p.a.;
- 3. condanna la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a versare a € 58.824,08 oltre agli interessi legali dalle date di addebito delle singole somme in conto corrente al saldo;
- 4. condanna l'attrice alla restituzione dei titoli di cui è causa alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.

5. compensa integralmente le spese di lite tra cassa s.p.a.;

e Friul-

5. condanna la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 100 del control di legge.

Così deciso in Treviso il 18/06/2006.

Il Giudice est.

Il Presidente